

Cass., sez. II, del 11 settembre 2018, n. 22055

1.1. - Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la «violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa indicazione di una parte del giudizio in cui è stata pronunciata», poiché la sentenza impugnata, sia nell'intestazione che nel dispositivo, ma anche nelle parti dedicate allo svolgimento del processo e ai motivi della decisione, ha ommesso di indicare l'appellante **DP**, che si era costituita, assieme al fratello **EP**, dichiarando di voler subentrare nella posizione processuale della madre deceduta nel corso del giudizio di appello.

2. - Il primo motivo è fondato.

2.1. - E' principio consolidato di questa Corte che l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti; mentre comporta la nullità della sentenza stessa qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. n. 22275 del 2017; Cass. n. 7343 del 2010; Cass. 15786 del 2004; Cass. n. 8242 del 2003).

Pertanto, l'omessa indicazione nell'epigrafe della sentenza del nome di una delle parti rende nulla la sentenza quando né dallo "svolgimento del processo", né dai "motivi della decisione", sia dato desumere la sua effettiva partecipazione al giudizio, con conseguente incertezza assoluta nell'individuazione del soggetto nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti (Cass. n. 16535 del 2012). Poiché dunque, l'art. 132, secondo comma, n. 2), c.p.c., non prevede il requisito della indicazione delle parti a pena di nullità, la mancanza della indicazione espressa di una delle parti o di tutte nella sentenza (tanto nella sua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, quanto nella parte motivazionale) può determinare una nullità solo ai sensi del secondo comma dell'art. 156 c.p.c., cioè solo se l'atto-sentenza sia inidoneo al raggiungimento dello scopo (Cass. n. 17957 del 2007).

2.2. - Alla luce di questi precedenti, ai quali l'odierna pronuncia intende conformarsi, la sentenza impugnata è nulla.

Non è in atti controverso che, all'udienza del 12.6.2012 si erano costituiti davanti alla Corte territoriale EP e DP (nella qualità di figli e unici eredi di **IB**, ved. P, già appellante, deceduta il 17.12.2011 nelle more del giudizio d'appello), i quali dichiaravano di voler subentrare nella posizione processuale della loro dante causa, richiamando, ratificando e facendo proprie tutte le precedenti difese, domande ed eccezioni svolte dalla suddetta tramite il proprio difensore (peraltro, EP precisava di essere già costituito in proprio quale appellante, sicché tale nuova costituzione interveniva nella sua veste di successore della madre). Tuttavia, nell'intero contesto della sentenza impugnata (intestazione, svolgimento del processo, motivi della decisione e dispositivo) non viene mai rilevata la costituzione in giudizio dei figli e unici eredi di **IB**, ved. P, sigg.ri EP e DP. Ed in particolare - stante la già effettuata costituzione in giudizio, per altro titolo, di **EP** in proprio - non compare mai il nome di DP, che dunque risulta completamente estranea alla vicenda processuale; laddove la sentenza riporta nella sua intestazione, come nel dispositivo, il nominativo come parte appellante della defunta **IB vedova P**.

2.3. - Ne consegue, da un lato, che non ci si trovi in una di quelle situazioni nelle quali - alla luce della giurisprudenza sopra citata - si può ritenere sanata la nullità per raggiungimento dello scopo, poiché la pronuncia non può valere rispetto ad un soggetto non indicato come parte processuale, nei confronti del quale non produce alcun effetto. Né, d'altra parte, si riscontra la possibilità di individuare per relationem la parte non indicata nella sentenza stessa, che dunque, pur carente di un requisito formale, sia comunque idonea ad assicurare il soddisfacimento dello scopo a cui è preposta l'indicazione delle parti (Cass. n. 23670 del 2011).

E, dall'altro lato, che non si tratti di un errore emendabile con la procedura di correzione, ma di un'omissione totale che non consente alla pronuncia di svolgere la propria funzione essenziale di "legge del caso concreto", in quanto non è possibile comprendere, dal contenuto complessivo della sentenza, quali siano i soggetti ai quali essa si riferisce e quindi individuare i soggetti che sono tenuti alle sue statuizioni ed eventualmente al giudicato che si formerà.

Sussiste, pertanto una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce.